COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXL.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 1929

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

BIANCHI GERARDO: Contributo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze (358) . 1930

PRESIDENTE 1930

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1930

SAVIO EMANUELA, *Relatore* 1930

ROSSI PAOLO: Modifica alla legge 18 febbraio 1963, n. 243, concernente provvidenze in favore della Bibloteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » e del « Centro nazionale del libro parlato (4009) 1931

PRESIDENTE 1931, 1932

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1932

RACCHETTI, *Relatore* 1931, 1932

CASSIANI ed altri: Provvidenze a favore dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (4359) 1933

PRESIDENTE 1933, 1934

BUZZI, *Relatore* 1933, 1934

CODIGNOLA 1934

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

PEDINI ed altri: Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado che presti servizio nei paesi in via di sviluppo (3957) 1934

PRESIDENTE . . 1934, 1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945

BRONZUTO 1937, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944

BUZZI 1937, 1942

CODIGNOLA 1937, 1939, 1940, 1944

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944

PITZALIS 1939

RACCHETTI 1945

RAMPA, *Relatore* . 1935, 1937, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945

VALITUTTI . . 1937, 1939, 1940, 1942, 1943

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1946

La seduta comincia alle 9,30.

BUZZI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Giomo.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bianchi Gerardo: Contributo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze (358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bianchi Gerardo: « Contributo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi " Vittorio Emanuele II " di Firenze », n. 358.

Ricordo alla Commissione che il provvedimento figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il relatore, onorevole Savio Emanuela, ha facoltà di svolgere la relazione.

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. La Stamperia Nazionale Braille, istituita nel 1923 e gestita dall'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, con lo scopo di fornire i libri occorrenti alle varie scuole degli Istituti per ciechi d'Italia (scuole elementari, di avviamento professionale, medie, superiori e musicali) godeva, prima della guerra, di un contributo governativo, ripartito fra le varie Direzioni generali del Ministero della pubblica istruzione, di lire 400.000, pari, grosso modo, a 40 milioni della moneta attuale.

Dopo la guerra, mentre le necessità di libri sono aumentate, sia per la istituzione di nuove scuole, sia per l'aumento della popolazione scolastica delle scuole già esistenti, sia infine per le nuove attività di lavoro a cui con sempre maggior successo si dedicano i ciechi (centralinisti-telefonici, stenotipisti, ecc.); il contributo governativo, invece, non è stato compiutamente adeguato al mutato potere di acquisto della moneta, in quanto è stato elevato, non ai 40 milioni corrispondenti alle 400.000 lire anteguerra, ma soltanto ad 11 milioni.

Durante questi anni la Stamperia — pur essendo stata la sua gestione improntata alla massima economia — non è riuscita a soddisfare le esigenze fondamentali delle varie scuole, ed è rimasta quindi ben lontana dalla possibilità di assolvere, in maniera organica e completa, i *compiti istituzionalmente affidatile*.

Adesso, anche questa ridotta attività viene ulteriormente compromessa da fattori estranei alla gestione, quali il costante, sia pur graduale, aumento delle materie prime e della manodopera e principalmente la necessità di rimodernare gli impianti ormai logori dal lungo uso e dei quali non si è potuto curare, in passato, il ripristino e l'aggiornamento per mancanza di fondi.

Perché le scuole dei ciechi possano funzionare con profitto, è necessario ed urgente che la Stamperia sia messa in condizioni di riprendere adeguatamente la sua attività, ad evitare che, mentre da una parte, lo Stato spende somme non indifferenti per le scuole per i ciechi, dall'altra queste non possano assolvere le proprie finalità *per mancanza di libri*.

Il modesto contributo di lire 11 milioni, di cui la Stamperia attualmente gode, viene reperito prelevandolo da un fondo generico che il Ministero ha messo a disposizione degli Istituti dei ciechi per l'acquisto di materiale didattico. È opportuno quindi che il contributo attribuito alla Stamperia venga aumentato nella misura suggerita dalla V Commissione bilancio e posto a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Con la proposta di legge in esame si mira a raggiungere gli scopi le cui premesse e condizioni sono sopra accennate, pur riducendo il contributo a 30 milioni, pari a sole 70 volte quello dell'anteguerra.

Come ho già avuto occasione di dire in sede referente, anticipo, anche in questa sede, il mio parere favorevole agli emendamenti suggeriti dalla V Commissione bilancio in ordine alla indicazione di copertura della spesa implicata dalla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge e alle modificazioni preannunciate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964 è attribuito, a carico dello Stato, in favore dell'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, un contributo annuo di lire 30 milioni, al fine di assicurare la fornitura gratuita di libri stampati in *Braille* a tutte le scuole dei vari Istituti per ciechi d'Italia.

Il suddetto contributo è dovuto in due semestralità di lire 15 milioni ciascuna, pagabili, rispettivamente, nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno. Per l'esercizio 1963-64 il pagamento avverrà entro il 30 giugno 1964 anche in una sola rata.

La Commissione bilancio, con emendamenti fatti propri dal relatore, suggerisce di ridurre il contributo da 30 a 20 milioni e di sostituire alle parole « esercizio finanziario 1963-64 » le altre « esercizio finanziario 1967 ».

Pongo in votazione l'emendamento inteso a ridurre da 30 a 20 milioni stanziati.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento relativo alla decorrenza dell'anno finanziario.

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 è attribuito a carico dello Stato in favore dell'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, un contributo annuo di lire 20 milioni, al fine di assicurare la fornitura gratuita di libri stampati in *Braille* a tutte le scuole dei vari Istituti per ciechi d'Italia.

Il suddetto contributo è dovuto in due semestralità di lire 10 milioni ciascuna, pagabili, rispettivamente, nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno. Per l'esercizio 1967 il pagamento avverrà entro il 30 giugno 1968 anche in una sola rata.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

La somma di lire 30 milioni per provvedere all'erogazione del contributo di cui all'articolo precedente, verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Per l'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte all'onere di cui alla presente legge con una aliquota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-1964 concernente provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La Commissione bilancio suggerisce di sostituirlo come segue:

ART. 2.

All'onere annuo di lire 20 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli esercizi finanziari 1967 e 1968 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati al finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 2 nella formulazione testé citata.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rossi Paolo: Modifica alla legge 18 febbraio 1963, n. 243, concernente provvidenze in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » e del « Centro nazionale del libro parlato » (4009).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rossi Paolo: « Modifiche alla legge 18 febbraio 1963, n. 243, concernente provvidenze in favore della Biblioteca italiana per i ciechi " Regina Margherita " e del " Centro nazionale del libro parlato " », n. 4009.

Ricordo alla Commissione che il provvedimento figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il relatore, onorevole Racchetti, ha facoltà di svolgere la relazione.

RACCHETTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Si rende indispensabile la creazione presso la Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » con sede in Monza nei locali della ex villa reale – presso la quale sarebbero già reperibili gli ambienti allo scopo indispensabili – di una moderna stamperia con conseguente dotazione di macchine elettrostereobraille – atte a preparare *clichés* su metallo – e platine da stampa per la riproduzione delle copie, nonché macchine

per la rilegatura dei volumi e accessori relativi. Da tale innovazione deriverebbe un notevole aumento qualitativo e quantitativo della produzione, la possibilità di soddisfare le esigenze dei lettori, di procedere in qualunque momento ad eventuali ristampe delle opere maggiormente richieste, nonché un considerevole risparmio di carta, il cui prezzo – data la speciale qualità che si richiede per le scritture braille – incide fortemente sui costi di produzione.

Per quanto riguarda il « Centro nazionale del libro parlato » si rende indispensabile invece un aumento di attrezzature tecniche in ogni suo settore: dalle sale di registrazione agli apparecchi di incisione; dai tavoli di duplicazione per la riproduzione contemporanea di varie copie delle opere registrate alle attrezzature della nastroteca che provvede alla distribuzione dei libri e cioè: scaffalature, scatole in fibra per la spedizione dei nastri registrati, ecc., oltre naturalmente al personale adeguato alle necessità.

Per entrambe le istituzioni inoltre – « Biblioteca di Monza » e « Centro nazionale del libro parlato » – si rende indispensabile installare, dopo tanti anni di attività, un impianto con attrezzature tecniche stabili per la disinfezione periodica dei libri, che, proprio per la speciale categoria dei lettori cui sono destinati, sono necessariamente sottoposti ad una continua utilizzazione tattile.

Per le ragioni esposte è indispensabile che lo Stato intervenga in via ordinaria provvedendo ad aggiornare la legge 18 febbraio 1963, n. 243, elevando il contributo annuo precedentemente con la stessa concesso per la Biblioteca italiana « Regina Margherita », per il « Centro nazionale del libro parlato » della Unione italiana ciechi.

Nella fiducia che la presente proposta di legge venga accolta in considerazione delle alte finalità sociali che la ispirano, aggiungiamo – per quanto concerne la natura degli enti che verranno a beneficiare di tale aggiornamento – che la Biblioteca « Regina Margherita è un ente morale – nel cui consiglio di amministrazione è rappresentato anche il Ministero della pubblica istruzione – e che la Unione italiana ciechi, ente di diritto pubblico, svolge la sua attività assistenziale in favore dei privi della vista a norma della legge 26 settembre 1947, n. 1047.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

I contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 243, sono elevati rispettivamente da lire venti milioni a lire cinquanta milioni e da lire dieci milioni a lire trenta milioni.

Poiché non risultano essere stati presentati emendamenti e poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

All'onere di cinquanta milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà con le prime note di variazione allo stato di previsione dell'esercizio finanziario 1967.

La V Commissione bilancio suggerisce di sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

RACCHETTI, *Relatore*. Anch'io sono favorevole.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento suggerito dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo suggerito dalla Commissione bilancio, al quale il relatore e il Governo si sono dichiarati favorevoli.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cassiani ed altri: Provvidenze a favore dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (4359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cassiani, Codignola e Valitutti: « Provvidenze a favore dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo », n. 4359.

Ricordo alla Commissione che il provvedimento figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il relatore, onorevole Buzzi, ha facoltà di svolgere la relazione.

BUZZI, *Relatore*. Rinnovando anche in questa sede il mio parere favorevole già espresso in sede referente, desidero dare alcune delucidazioni agli onorevoli colleghi che, nella precedente seduta, mi avevano chiesto notizie in merito all'attività dell'UNLA. Dal materiale che mi è stato fornito dagli stessi dirigenti dell'Unione, risulta che la UNLA è un ente morale. Quindi, avendo questa figura giuridica, nel caso che, conseguentemente ad una nostra decisione favorevole, l'ente stesso venisse ammesso ad usufruire di un contributo fisso dello Stato iscritto in bilancio, la legge ricadrebbe sotto il controllo della Corte di conti e, quindi, anche del Parlamento, nel senso che l'ente verrebbe obbligato a trasmettere alla Corte dei conti gli atti relativi alla sua amministrazione e la Corte ne riferirebbe al Parlamento.

L'Unione, che si è costituita nell'immediato dopoguerra, ha allargato il campo della sua attività, dando al suo scopo sociale, la lotta contro l'analfabetismo, una significazione più ampia di quella che l'intitolazione stessa dell'ente potrebbe far supporre e, quindi, si sta impegnando nel settore dell'educazione degli adulti. Più propriamente, si nota uno sforzo di dare alle proprie iniziative un carattere organico e istituzionale, soprattutto con la promozione di centri di cultura popolare, che sono distribuiti in modo particolare nell'Italia meridionale e centrale in un numero abbastanza rilevante. Ognuno di questi centri svolge un'attività articolata in vari campi, dalle biblioteche ai servizi culturali di vario genere, alla formazione professionale, all'attività del tempo libero. I centri hanno, direi, un carattere comunitario e possono, quindi, anche adempiere ad una funzione di educazione sociale, di educazione democratica di notevole rilievo. Indubbiamente, così come si presenta, l'istituzione è aderente allo spirito socio-democratico e a quelle finalità che il Parlamento intende perseguire soprattutto con le iniziative di educazione popolare.

Verrebbe a questo punto spontaneo notare che, stabilendo di concedere un contributo fisso dello Stato in favore dell'UNLA, si pongono le premesse per intervenire anche in favore di numerose altre istituzioni che svolgono attività analoga. Nella mia qualità di relatore mi dichiaro piuttosto perplesso, perché in realtà, se benemerenze vi sono per la UNLA, non ve ne sono di minori per molte altre istituzioni, enti morali e enti di fatto che svolgono attività analoghe.

Personalmente, aggiungo che questa nostra decisione, alla quale ovviamente non mi oppongo, ma che suscita dei problemi, va ad accentuare un certo fenomeno di dispersione della nostra spesa, nel senso che il bilancio viene ad essere ulteriormente gravato di spese fisse che mortificano e riducono sempre più la politica unitaria che il Governo deve svolgere.

Per questi motivi, vorrei fare una raccomandazione, se non una proposta formale di emendamento: che il Ministero della pubblica istruzione, cioè, svolga un'azione di vigilanza anche più diretta di quanto non sia quella svolta attualmente, in modo che, nel dare il contributo, esso possa verificare l'effettiva utilizzazione dello stesso.

Questo, a mio avviso, dovrebbe essere il significato dell'articolo 2, dove si parla di una relazione sull'attività svolta e di un rendiconto finanziario. In tal senso, non sarei contrario, qualora la Commissione accettasse questo concetto, ad accentuare il significato dell'articolo 2 aggiungendo al termine, dopo le parole « rendiconto finanziario », l'espressione « allo scopo di garantire l'utilizzazione migliore dei fondi disposti con la presente legge ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

All'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, per lo svolgimento delle attività educative e civico-sociali promosse dai Centri di cultura popolare, è corrisposto un

contributo, a carico dello Stato, di lire 100 milioni per l'esercizio 1967 e di lire 150 milioni per gli esercizi successivi.

La V Commissione bilancio suggerisce di aggiungere, dopo la parola « contributo », la parola « annuo », e di sostituire alle parole « 100 milioni per l'esercizio 1967 e di lire 150 milioni per gli esercizi successivi » le parole « 150 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1968 ».

Pongo in votazione gli emendamenti testé citati.

(*Sono approvati*).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

All'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, per lo svolgimento delle attività educative e civico-sociali promosse dai Centri di cultura popolare, è corrisposto un contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1968.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, l'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo presenterà al Ministero della pubblica istruzione una relazione sull'attività svolta e un rendiconto finanziario.

BUZZI, *Relatore*. La mia preoccupazione è che, con questa formulazione, non sia implicito di controllo di vigilanza.

CODIGNOLA. Non mi pare che si possa proporre in una legge di intervenire sul merito delle decisioni dell'Ente, così come si evince dalla formula da lei precedentemente proposta.

BUZZI, *Relatore*. Non insisto. Desidero precisare però che questa relazione sull'attività svolta, nella mia interpretazione, consentirebbe al Ministero della pubblica istruzione di esercitare anche una vigilanza sui programmi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo testé citato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

per l'anno finanziario 1967 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno;

per l'anno finanziario 1968 mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

La V Commissione bilancio suggerisce di modificarlo come segue:

ART. 3.

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1968 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro é autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo testé citato.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedini ed altri: Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado che presti servizio nei paesi in via di sviluppo (3957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pedini, Buzzi, Franceschini, Bersani, Bianchi Gerardo, Biasutti, Cocco Maria, Colleselli, Gennai Tonietti Erisia, Isgrò, Rampa, Savio Emanuela, Storchi, Vedovato e Zanibelli: « Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado che presti servizio nei paesi in via di sviluppo » n. 3957.

Invito il relatore, onorevole Rampa, a fare il punto della situazione.

RAMPA, *Relatore*. Credo che sia possibile giungere, forse con soddisfazione di tutti, all'approvazione di questa proposta di legge che, almeno per quello che ci riguarda, ci pare possa essere sostenuta dal consenso dei vari gruppi, perché essa, come abbiamo già rilevato, si propone un obiettivo, che possiamo definire senza retorica, di civiltà e di progresso.

Ho tenuto conto delle richieste degli onorevoli Codignola e Valitutti ed ho riveduto sia il testo della proposta di legge originario sia il nuovo testo e mi sono convinto che non mi ero sbagliato: basterà emarginare dal nuovo testo la parte che riguarda gli insegnanti fuori ruolo e la parte che riguarda i professori di scuola secondaria, come è stato convenuto, per potere approvare senza preoccupazioni anche di carattere procedurale la proposta di legge nell'articolazione che come relatore ho proposto.

In altri termini, se, senza riaprire la discussione generale nuovamente su questo argomento, concordiamo che il provvedimento debba riguardare esclusivamente gli insegnanti elementari di ruolo e nessun'altra categoria di insegnanti, basterà tenere conto di alcuni emendamenti che sono stati concordati e, dopo averli discussi nell'ordine, potremo giungere all'approvazione della proposta di legge senza una discussione molto prolungata.

Per quello che riguarda la preoccupazione relativa all'invio alla Commissione bilancio dell'articolo che si riferisce alle incentivazioni proposte per gli insegnanti che accedono al servizio, credo che si possa, rinunciando a qualche cosa, giungere ad una soluzione che permetta di fare fronte a quanto prospettato in merito dalla Commissione bilancio, dando nel contempo una sia pur modesta incentivazione che non pone problemi di spesa.

Quindi, avendo sentito i rappresentanti dei vari gruppi, la mia proposta è che si passi all'esame degli articoli del nuovo testo, ai quali presenterò alcuni emendamenti, dando per accettato che tutto ciò che riguarda gli insegnanti dei vari ordini scolastici si intende corretto nel senso che si riferisce ai soli insegnanti di scuola primaria e dando per stabilito che il titolo secondo che riguarda i fuori ruolo è definitivamente abbandonato. Con questa procedura mi pare che potremmo giungere celermente all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del parere della V Commissione bilancio:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, subordinando peraltro tale parere all'accoglimento da parte della Commissione competente di merito delle seguenti modifiche:

1) al primo comma dell'articolo 3 aggiungere le parole « e con l'esclusione del relativo trattamento economico »;

2) sostituire il secondo comma dell'articolo 3 con il seguente: « Per la valutazione del periodo predetto ai fini del trattamento di quiescenza e di quello di previdenza, gli insegnanti di ruolo dovranno provvedere a corrispondere allo Stato gli importi corrispondenti alla trattenuta in conto tesoro ed ai contributi per le prestazioni previdenziali, determinati secondo le norme in vigore, sulla base del trattamento economico che sarebbe loro spettato. Il personale predetto è altresì tenuto a corrispondere allo Stato le trattenute per le prestazioni assistenziali, da determinarsi con gli stessi criteri. I familiari a carico continueranno a beneficiare delle prestazioni previdenziali ed assistenziali »;

3) all'articolo 4 sopprimere le parole « riprende il posto nel ruolo con l'anzianità a lui spettante ed ha diritto alla sede di provenienza »;

4) al terzo comma dell'articolo 5 aggiungere le parole: « nei limiti del contingente di cui all'articolo 2 ».

Il testo originario della proposta di legge n. 3957 è del seguente tenore:

ART. 1.

Gli insegnanti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, in possesso di particolari requisiti documentati ai sensi del successivo articolo 5, possono chiedere di prestare servizio, per una durata non inferiore ai tre anni, in scuole che funzionino e che dipendano da tali paesi o da organismi od enti internazionali, ovvero da Associazioni o Enti privati che con questi cooperino.

ART. 2.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, saranno determinati ogni anno il contingente massimo del personale insegnante, cui sarà concesso di prestare il servizio di cui al precedente articolo, i paesi in via di sviluppo presso i quali gli insegnanti potranno prestare la loro attività, nonché le modalità di controllo e di valutazione del servizio prestato.

ART. 3.

Per tutto il periodo in cui prestano servizio nei paesi in via di sviluppo gli insegnanti di cui all'articolo 1 sono collocati fuori ruolo e conservano la loro posizione di carriera.

Durante il periodo predetto, tali insegnanti dovranno provvedere a corrispondere la loro quota parte al fondo tesoro ed al fondo di quiescenza e previdenza. I familiari a carico continueranno a beneficiare delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Per i posti resisi così disponibili il Ministero provvede, di anno in anno, mediante personale supplente ovvero con personale di ruolo comandato per un periodo non superiore ad un anno scolastico.

ART. 4.

L'insegnante che rientra in patria per completato triennio di servizio presso scuole in paesi in via di sviluppo è restituito ai ruoli di provenienza, riprende il posto nel ruolo con l'anzianità a lui spettante ed ha diritto alla sede di provenienza.

ART. 5.

Per essere collocati fuori ruolo gli insegnanti dovranno presentare domanda documentata al Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dal termine di scadenza della presentazione delle domande previste dal successivo articolo 6, decide su ogni domanda in base ai titoli presentati dagli aspiranti ed in base ai risultati di una eventuale prova orale diretta ad accertare se l'aspirante abbia una adeguata conoscenza della lingua o della cultura del paese di destinazione oppure della lingua europea colà in uso.

Il collocamento fuori ruolo è disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Entro sei mesi dalla collocazione fuori ruolo, gli insegnanti dovranno raggiungere il paese di destinazione ed iniziarvi le loro prestazioni dandone tempestiva comunicazione alla rappresentanza consolare italiana *in loco*. Questa, previo accertamento, trasmetterà entro il mese successivo, detta comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.

La rappresentanza consolare trasmetterà successivamente al Ministero della pubblica istruzione periodici rapporti sulle effettive prestazioni del servizio.

ART. 6.

Entro il termine che sarà stabilito di anno in anno dal decreto ministeriale di cui al precedente articolo 2, le domande di ammissione devono essere presentate al Ministero della pubblica istruzione e devono indicare i paesi presso i quali l'aspirante gradisca svolgere la sua attività.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) titoli di studio;

b) certificati attestanti il servizio prestato nell'insegnamento con le qualifiche riportate, nonché copia di eventuali pubblicazioni o documentazioni inerenti ad attività scientifica o didattica;

c) certificato rilasciato da Istituti specializzati funzionanti presso le Università italiane dal quale risulti che l'aspirante è *fisicamente* e psichicamente idoneo a svolgere l'attività richiesta nei paesi di destinazione;

d) originale o copia notarile sia del contratto di lavoro sia dei documenti, rilasciati dalle autorità dei paesi o degli Enti di cui all'articolo 1 che attestino l'impegno, da parte di tali autorità, di corrispondere le prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative.

ART. 7.

Il collocamento fuori ruolo è revocato se l'insegnante non raggiunge il paese di destinazione o se non porta a compimento l'attività per la quale si è impegnato.

In tali casi l'insegnante non potrà beneficiare delle disposizioni di cui al precedente articolo 3.

Ove per altro l'insegnante non possa raggiungere il paese di destinazione o portare a compimento l'attività ivi iniziata per comprovati motivi di salute o familiari ovvero per forza maggiore, il Ministero della pubblica istruzione, valutate le circostanze, può disporre che, per il tempo trascorso in collocazione fuori ruolo, non si applichino le disposizioni di cui al precedente comma.

Agli insegnanti collocati fuori ruolo ai sensi della presente legge sono applicabili, in ogni caso, le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alle loro rispettive categorie.

Nel nuovo testo, la proposta di legge risulta divisa in tre titoli, anziché quattro. Il titolo I riguarda le disposizioni generali; il titolo II riguarda il personale di ruolo e il titolo III riguarda le disposizioni finali. Non

figura, quindi, il titolo relativo al personale non di ruolo, e con esso ogni riferimento a tale personale nel testo degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 nel nuovo testo:

ART. 1.

Gli insegnanti di ruolo ordinario delle scuole di ogni ordine e grado, in possesso di particolari requisiti, da documentarsi ai sensi del successivo articolo 3, possono chiedere di prestare servizio in scuole che funzionino in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e che dipendono da tali paesi o da organismi od enti internazionali, ovvero da associazioni od enti privati che con questi cooperino.

La destinazione all'estero non può avere una durata inferiore di tre anni.

Nel caso che il contingente dei posti previsti dall'articolo 2 non venga coperto da insegnanti di ruolo, possono essere autorizzati a prestare servizio nelle scuole dei paesi in via di sviluppo per una durata non inferiore ai tre anni, gli insegnanti non di ruolo abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e gli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari, purché abbiano i requisiti previsti dall'articolo 3 e sempreché abbiano prestato almeno un anno di servizio scolastico qualificato « buono ».

BUZZI. Si ha in animo di sopprimere dal testo, al quale avevo anch'io collaborato, l'ultima parte: « ovvero da associazioni od enti privati che con questi cooperino ». È questa una limitazione che mi lascia perplesso, perché in realtà, avendo parlato di enti ed organismi che cooperino con enti internazionali, si intende per esempio associazioni o istituzioni aderenti all'UNESCO o ad esso aggregate, e non vedo perché si debba porre una limitazione; tanto più che, nel successivo articolo 3, il Ministero degli affari esteri e quello della pubblica istruzione non solo garantiscono l'insegnante ma anche la validità e la serietà della scuola in cui essi prestano la loro attività. Ecco perché chiedo al relatore se non sia il caso di mantenere la dizione sopracitata.

RAMPA, *Relatore*. Concordo con l'onorevole Buzzi. Devo però far presente che la limitazione è stata proposta dai colleghi di altri gruppi.

CODIGNOLA. Noi riteniamo che, trattandosi di personale di ruolo che lo Stato italiano si accinge a prestare ad altri Stati, ci si debba garantire la eventuale interpretazione privatistica di queste decisioni. Non mi pare che si possa immaginare che lo Stato metta a disposizione il proprio personale a favore di enti privati che all'estero svolgono determinata attività educativa. Ritengo, pertanto, che la dizione giusta sia quella proposta dall'onorevole Rampa.

VALITUTTI. Sono d'accordo con l'esigenza prospettata dall'onorevole Codignola; però faccio presente lo stato di fatto e di diritto attualmente esistente: in base alla legge del 1940 si possono comandare all'estero, in scuole dipendenti da istituzioni e associazioni anche non pubbliche, insegnanti italiani. Quindi, dobbiamo tenere presente questo stato di fatto e di diritto previsto dalla legge del 1940, il testo unico delle norme relative alle scuole all'estero. Perciò se si sopprime da questo primo comma l'ultima parte, sovvertiamo l'ordinamento vigente, che è molto più estensivo. Per esempio, le scuole che dipendono dall'Associazione missionaria italiana godono del beneficio di aver insegnanti italiani distaccati: c'è una cospicua rappresentanza di insegnanti italiani nelle scuole di questo ente, che è privatistico e che opera nei paesi africani e del Medio oriente.

BRONZUTO. Ma la legge del 1940 continua ad avere vigore.

BUZZI. Mi rendo conto che la mia proposta creerebbe difficoltà al prosieguo del nostro lavoro e pertanto la ritiro, prendendo atto delle precisazioni che mi sono state fornite dal relatore e dall'onorevole Codignola.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore propone di sostituire le parole: « delle scuole di ogni ordine e grado », con le altre: « della scuola primaria ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al citato emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé citato.

(*È approvato*).

Il relatore propone la soppressione, al primo comma, delle parole: « ovvero da associazioni od enti privati che con questi cooperino ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al citato emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del testo che si propone di sopprimere.

(*Non è approvato*).

Il relatore propone la soppressione del terzo comma.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al citato emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma.

(*Non è approvato*).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato.

ART. 1.

Gli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria, in possesso di particolari requisiti, da documentarsi ai sensi del successivo articolo 3, possono chiedere di prestare servizio in scuole che funzionino in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e che dipendano da tali paesi o da organismi od enti internazionali.

La destinazione all'estero non può avere una durata inferiore ai tre anni.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel nuovo testo:

ART. 2.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sarà determinato ogni anno il contingente massimo del personale insegnante, autorizzato a prestare il servizio di cui all'articolo 1 nonché i paesi in via di sviluppo presso i quali gli insegnanti potranno prestare la loro attività e le modalità di controllo per tutto il periodo di permanenza all'estero.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, saranno determinati ogni anno: il contingente massimo del personale insegnante, autorizzato a prestare il servizio di cui all'articolo 1; d'intesa con l'UNESCO, i paesi in via di sviluppo presso i quali gli insegnanti potranno prestare la loro opera; le modalità di controllo per tutto il periodo di permanenza all'estero.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole alla formulazione dell'articolo 2 testé citata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 nel nuovo testo:

ART. 3.

Entro il termine che sarà stabilito di anno di anno con decreto ministeriale di cui al precedente articolo gli interessati presentano domanda al Ministro della pubblica istruzione indicando i paesi presso i quali desiderano svolgere la loro attività.

Alle domande debbono essere collegati i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificati attestanti il servizio prestato con le qualifiche riportate, nonché copia di eventuali pubblicazioni o documentazioni inerenti ad attività scientifica o didattica;

c) certificato rilasciato da istituti specializzati funzionanti presso le università italiane, dal quale risulti che gli aspiranti sono fisicamente e psichicamente idonei a svolgere l'attività richiesta nei paesi di destinazione.

Il relatore propone la soppressione, al punto *c*), delle parole: « e psichicamente ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al citato emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole testé citate.

(*Non è approvato*).

L'articolo 3 risulta pertanto così formulato:

ART. 3.

Entro il termine che sarà stabilito di anno in anno con decreto ministeriale di cui al precedente articolo gli interessati presentano domanda al Ministro della pubblica istruzione indicando i paesi presso i quali desiderano svolgere la loro attività.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificati attestanti il servizio prestato con le qualifiche riportate, nonché copia di eventuali pubblicazioni o documentazioni inerenti ad attività scientifica o didattica;

c) certificato rilasciato da istituti specializzati funzionanti presso le Università italiane, dal quale risulti che gli aspiranti sono fisicamente idonei a svolgere l'attività richiesta nei Paesi di destinazione.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 nel nuovo testo:

ART. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione entro tre mesi dal termine di scadenza della presentazione delle domande decide sull'idoneità del richiedente in base ai titoli presentati ed in base ai risultati di un colloquio diretto ad accertare se l'aspirante abbia una sufficiente conoscenza della cultura del paese di destinazione e della sua lingua, oppure della lingua europea colà in uso.

VALITUTTI. Ho qualche perplessità in merito a questo articolo. L'opera degli insegnanti, in sostanza, è richiesta dai Governi dei paesi interessati. Prevedere l'intervento del Ministero della pubblica istruzione per compilare l'elenco degli idonei mi sembra indebito, perché viene a interrompere un rapporto che deve intercorrere tra questi insegnanti e i Governi interessati che ne richiedono l'opera. D'altra parte, se proprio si vuol prestabilire questo intervento del Ministero della pubblica istruzione, ritengo che esso debba essere circondato da determinate garanzie, che assicurino l'obiettività dell'accertamento della idoneità degli aspiranti. Così come formulata, la norma in pratica rimette del tutto al Ministero della pubblica istruzione la valutazione d'idoneità, e in un procedimento del genere, assolutamente sottratto a norme oggettive, potrebbero intervenire altri criteri di valutazione: potrebbero intervenire, per esempio, criteri discriminatori, da cui bisogna invece cautelarsi. Così come formulata, insomma, è una norma quanto mai pericolosa.

PRESIDENTE. Io ritengo che la norma tragga origine da alcune tristi esperienze passate. A me personalmente è capitato di trovare all'estero persone inviate dal Ministero degli affari esteri a tener corsi e conferenze, su invito di quelle Università: e si trattava di persone che ci hanno fatto fare figure molto modeste, per la loro preparazione universitaria!

BRONZUTO. Non ritengo che l'osservazione dell'onorevole Valitutti sia trascurabile. È vero che non si tratta di fare elenchi o di stabilire graduatorie, però resta il fatto che, con un colloquio, si accerta la idoneità dell'aspirante relativamente alla conoscenza della lingua e alla cultura. D'altra parte, comprendo perfettamente che lo Stato italiano desideri garantirsi di mandare all'estero del personale qualificato. Ma come si fa ad accertare mediante un semplice colloquio se il candidato conosce o meno la lingua che interessa? Un attestato di conoscenza sarebbe forse più idoneo.

PITZALIS. L'esperienza ci insegna che, di dieci insegnanti che chiedono di essere comandati all'estero, solo uno o due riescono a superare il colloquio; gli altri non conoscono la lingua in maniera sufficiente, in relazione soprattutto all'insegnamento, che richiede non solo la conoscenza esatta della lingua, ma la conoscenza di terminologie tecniche particolari. Neanche la partecipazione a corsi tenuti all'estero può costituire una garanzia in questo senso, per cui sono favorevole al colloquio.

CODIGNOLA. L'osservazione dell'onorevole Valitutti presenta due diversi problemi: la possibilità di un eccesso di discrezionalità dell'articolo 4 nel valutare i titoli di cui all'articolo 3, perché in realtà l'articolo consente al Ministro della pubblica istruzione di dare una valutazione circa quei titoli, che di per sé non sono soggetti a valutazione. Sussiste, quindi, effettivamente questo dubbio, che condivido, circa l'inopportunità di un intervento che può diventare discriminante. L'altro problema si riferisce alla questione della conoscenza linguistica. Ma allora mi domando perché la conoscenza linguistica non debba essere il quarto requisito richiesto all'articolo 3; in sostanza, chi fa la domanda deve anche presentare dei certificati comprovanti la conoscenza della cultura del paese di destinazion e la sua conoscenza linguistica.

Possiamo benissimo dire che questa conoscenza linguistica deve essere accertata attraverso un colloquio. Ma in realtà che cosa si intende per conoscenza linguistica? Anche conoscenza della lingua locale? E poi mi sembra che difficilmente questo accertamento potrà essere fatto in sede di Ministero della pubblica istruzione.

Comunque propongo che questa parte dell'articolo 4, relativa alla conoscenza linguistica, sia aggiunta come ultimo comma, lettera *d*), dell'articolo 3.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In merito a quanto detto dall'onorevole Codignola circa il fatto che lo accertamento linguistico difficilmente potrà essere fatto efficacemente dal Ministero della pubblica istruzione, faccio osservare che il Ministero deve essere posto in grado di effettuare una selezione tra coloro che hanno fatto la domanda, che saranno senz'altro in numero superiore alle richieste. D'altra parte questa selezione non si estrinseca in una graduatoria, ma semplicemente in una elencazione degli aventi diritto.

PRESIDENTE. L'onorevole Valitutti ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 4:

« Per l'accertamento dell'idoneità suddetta, il Ministro della pubblica istruzione nominerà una apposita Commissione ».

VALITUTTI. L'emendamento prevede la nomina di una Commissione. Questo accertamento dell'idoneità è già in atto presso il Ministero degli affari esteri; però, siccome allo stato non è prevista una Commissione, questo accertamento è fatto ogni anno con criteri diversi.

CODIGNOLA. Propongo di aggiungere il seguente comma che potrebbe essere collocato al termine dell'articolo 3:

« *d*) certificati comprovanti la conoscenza della cultura del paese di destinazione e della sua lingua, oppure della lingua europea colà in uso, da accertarsi eventualmente con un colloquio ».

Propongo altresì che all'articolo 4 sia soppressa la seconda parte dalle parole « ed in base » sino al termine dell'articolo stesso.

VALITUTTI. Ritiro il mio emendamento.

RAMPA, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti proposti dall'onorevole Codignola.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo si dichiara favorevole agli emendamenti testé citati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo che, in sede di coordinamento, sarà collocato al termine dell'articolo 3, proposto dall'onorevole Codignola, al quale si sono dichiarati favorevoli il relatore ed il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il mantenimento delle parole « in base ai risultati di un colloquio diretto ad accertare se l'aspirante abbia una sufficiente conoscenza della cultura del paese di destinazione e della sua lingua, oppure della lingua europea colà in uso » la cui soppressione è stata proposta dall'onorevole Codignola.

(*Non è approvato*).

L'articolo 4 risulta pertanto così formulato:

ART. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione entro tre mesi dal termine di scadenza della presentazione delle domande decide sull'idoneità del richiedente in base ai titoli presentati.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 nel nuovo testo.

ART. 5.

L'insegnante dichiarato idoneo al servizio di cui all'articolo 1 viene autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri, a stipulare il contratto di lavoro.

L'interessato inoltrerà il contratto di lavoro al Ministero della pubblica istruzione, a completamento della domanda di cui all'articolo 3, in originale o in copia notarile, unitamente ai documenti rilasciati dalle autorità dei paesi o degli enti di cui all'articolo 1 che attestino l'impegno, da parte di tali autorità od enti, di corrispondere le prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative.

L'autorizzazione a prestare servizio ai sensi dell'articolo 1 è rilasciata dal Ministro della pubblica istruzione.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Propongo che il presente articolo venga collocato, in sede di coordinamento, nel contesto dell'articolo 4 testé approvato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo in votazione il testo dell'articolo 5 del quale ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 nel nuovo testo:

ART. 6.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo risultati idonei ed autorizzati ai sensi del precedente articolo, dovranno raggiungere il paese di destinazione ed iniziarvi le loro prestazioni dandone preventiva comunicazione alla rappresentanza consolare italiana del luogo.

CODIGNOLA. Propongo di sopprimere la espressione finale « dandone preventiva comunicazione alla rappresentanza consolare italiana del luogo », che ritengo inutilmente burocratica, e di aggiungere dopo la parola « raggiungere » le altre: « entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'autorizzazione ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono favorevole ai citati emendamenti e, come per l'articolo precedente, propongo che anche questo dovrebbe figurare come comma aggiunto all'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Codignola inteso ad aggiungere dopo la parola: « raggiungere » le altre: « entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'autorizzazione ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il mantenimento del testo delle parole: « dandone preventiva comunicazione alla rappresentanza consolare italiana del luogo ».

(*Non è approvato*).

Si intende, quindi, accolto l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Codignola.

L'articolo 6 (che poi diventerà comma aggiunto dell'articolo 4, in sede di coordinamento) risulta pertanto così formulato:

ART. 6.

Gli insegnanti di ruolo, risultati idonei ed autorizzati ai sensi del presente articolo, dovranno raggiungere, entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'autorizzazione, il paese di destinazione e dovranno iniziarvi le loro prestazioni.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7 nel nuovo testo:

ART. 7.

Gli insegnanti di ruolo per tutto il periodo di destinazione all'estero sono soggetti alle norme disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti, relativi alle loro rispettive categorie.

RAMPA, *Relatore.* La proposta di legge Pedini ed altri era imperniata sull'esigenza di cautelare con alcune garanzie sia l'insegnante « prestato » ai paesi in via di sviluppo, sia la offerente del contratto. Si trattava di trovare il modo di concretare questo tipo di garanzie, e la proposta di legge Pedini ed altri suggeriva in proposito che fosse la rappresentanza consolare italiana a trasmettere al Ministero della pubblica istruzione un periodico rapporto sull'effettiva prestazione del servizio richiesto. Il che non ci sembrava di grande significato. Ritenevamo che, essendovi un'autorizzazione del Ministero, in qualche modo l'insegnante di ruolo – il quale, pur essendo collocato fuori ruolo, continua a dipendere dal Ministero della pubblica istruzione – dovesse sottostare alle leggi vigenti anche nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Anche se collocato nella posizione di fuori ruolo, rimane quello che è: un insegnante. Non è che, a mo' d'esempio, possa fare il commerciante!

RAMPA, *Relatore.* L'insegnante collocato fuori ruolo, che presta servizio in questa forma anomala in un paese straniero, è soggetto o no alle medesime norme disciplinari che vigono in Italia? Se sì; è evidente che l'articolo 7 risulta pleonastico.

PRESIDENTE. L'insegnante in questione è fuori ruolo a tutti gli effetti. E lo si dice nell'articolo successivo.

Se non vi sono obiezioni, può pertanto rimanere stabilito che l'articolo 7 viene ritirato.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 8 nel nuovo testo:

ART. 8.

Per tutto il periodo in cui prestano servizio nei paesi in via di sviluppo, gli insegnanti di ruolo sono collocati fuori ruolo, con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione nei limiti del contingente di posti di cui all'articolo 2 e conservano la titolarità della propria sede.

I posti resisi così disponibili, vengono annualmente ricoperti con personale non di ruolo, secondo le norme vigenti per ogni ordine e grado di scuola.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

Per tutto il periodo in cui prestano servizio nei paesi in via di sviluppo, gli insegnanti di ruolo sono collocati fuori ruolo, con decreto del Ministro della pubblica istruzione nei limiti del contingente di posti di cui allo articolo 2 e conservano la titolarità della propria sede.

I suddetti posti vengono annualmente ricoperti con personale non di ruolo secondo le norme vigenti.

BRONZUTO. Reputo pleonastico il secondo comma dell'articolo 8. Se il personale inviato all'estero conserva la titolarità della propria sede, essa non può evidentemente essere coperta da un altro titolare.

RAMPA, *Relatore*. Il secondo comma trae origine dal fatto che nel frattempo è stato approvato il provvedimento sui comandi.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 8 proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nella nuova formulazione proposta dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9 nel nuovo testo:

ART. 9.

Gli insegnanti di ruolo, collocati fuori ruolo ai sensi del precedente articolo, conservano la loro posizione giuridica, ai soli effetti della progressione di carriera, e con esclusione del relativo trattamento economico.

RAMPA, *Relatore*. Questo articolo tiene conto delle osservazioni della Commissione bilancio.

BRONZUTO. Desidererei avere una precisazione in ordine al trattamento di quiescenza.

RAMPA, *Relatore*. Resta quello previsto dalla legislazione vigente.

PRESIDENTE. Il relatore propone di aggiungere il seguente comma:

« Essi hanno diritto di partecipare ai normali trasferimenti annuali ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole all'emendamento aggiuntivo. Inoltre faccio presente che sarebbe preferibile collocare l'articolo in esame come comma aggiuntivo all'articolo precedente.

PRESIDENTE. L'osservazione del rappresentante di Governo mi pare fondata. Provvederemo in sede di coordinamento, alla sua adeguata collocazione.

Pongo in votazione il comma aggiuntivo, proposto dal relatore e al quale il Governo si è dichiarato favorevole

(*È approvato*).

L'articolo 9, salvo diversa collocazione in sede di coordinamento, rimane pertanto così formulato:

ART. 9.

Gli insegnanti di ruolo, collocati fuori ruolo ai sensi del presente articolo, conservano la loro posizione giuridica, ai soli effetti della progressione di carriera e con esclusione del relativo trattamento economico.

Essi hanno diritto a partecipare ai normali trasferimenti annuali.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10 nel nuovo testo:

ART. 10.

Il servizio prestato dagli insegnanti di ruolo nei paesi in via di sviluppo è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, per i primi due anni il doppio, e per i successivi con l'aumento di 1/3.

Il servizio stesso è valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, con la maggiorazione della metà per i primi due anni e i 1/3 per gli anni successivi.

Il relatore propone la soppressione del primo comma dell'articolo testé letto.

RAMPA, *Relatore* Come ho spiegato allo inizio della discussione, la soppressione del primo comma è originata dalle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio. Si è però ugualmente voluto dare un incentivo agli insegnanti che si recano nei paesi in via di sviluppo, incentivo determinato da una maggiorazione ai fini del trattamento di quiescenza, inferiore a quello attualmente offerto per gli insegnanti delle scuole italiane all'estero. Questo minimo deve però essere offerto, se vogliamo incentivare la domanda al fine che ci proponiamo.

PRESIDENTE. Ho dei dubbi in proposito. A me sembra che un certo aggravio per il bilancio ci sia.

BUZZI. Già molte volte abbiamo riconosciuto servizi prestati ai soli effetti giuridici, come nel caso presente: cioè un riconoscimento valido ai fini giuridici, non ai fini economici. Con questo articolo noi diamo una progressione nello stipendio. Già molte altre volte abbiamo inserito disposizioni del genere in provvedimenti di legge.

PRESIDENTE. Si concede il trattamento di quiescenza qualche anno prima: quindi, si tratta di un aumento di spesa!

VALITUTTI. L'obiezione è molto ridotta, abolendo il primo comma. Si tratta soltanto di valutare con una certa maggiorazione il periodo prestato ai fini del trattamento di quiescenza. Però un certo aggravio c'é sempre.

RAMPA, *Relatore*. L'unico vantaggio è che giungono alla pensione un po' prima. È veramente una cosa minima.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara favorevole alla soppressione del primo comma, proposta dal relatore. Per il secondo comma, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del primo comma, del quale il relatore ha proposto la soppressione. Il Governo si è dichiarato favorevole alla proposta soppressione.

(*Non è approvato*).

Si intende, quindi, soppresso il primo comma dell'articolo 10.

Pongo in votazione il secondo comma.

(*È approvato*).

L'articolo 10 risulta pertanto così formulato, fatte salve alcune modificazioni di carattere formale che saranno apportate in sede di coordinamento:

ART. 10.

Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11 nel nuovo testo:

ART. 11.

Il servizio prestato dagli insegnanti di ruolo nei paesi in via di sviluppo è valutato in sede di attribuzione del punteggio per i titoli di servizio nei trasferimenti, nei concorsi a cattedre e nei concorsi magistrali, in misura doppia rispetto al servizio di ruolo prestato nelle scuole statali.

VALITUTTI. Mentre il piccolo premio che lo Stato dà agli insegnanti che prestano servizio all'estero per l'anticipazione del trattamento di quiescenza non incide che sul bilancio dello Stato, lasciando impregiudicati i diritti degli altri insegnanti che rimangono a prestare servizio in Italia, il presente articolo 11, concedendo la maggiorazione del punteggio, incide invece sui diritti degli altri insegnanti.

BRONZUTO. Ritengo che la misura doppia prevista dall'articolo sia eccessiva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11, nel testo testé citato.

(*È approvato*).

All'articolo 12 del nuovo testo non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e lo pongo successivamente in votazione.

ART. 12.

Il servizio prestato dal personale di ruolo viene riconosciuto come servizio scolastico effettivo ai fini delle partecipazioni ai concorsi a direttore didattico e ad ispettore scolastico.

(*È approvato*).

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Propongo che gli articoli 10, 11 e 12, testé approvati, siano riuniti in un solo articolo, questo per evitare un articolato troppo abbondante.

PRESIDENTE. Si procederà a tale unificazione in sede di coordinamento.

Do ora lettura dell'articolo 13, il quale rispecchia fedelmente il suggerimento della V Commissione bilancio:

ART. 13.

Per la valutazione di tutto il periodo di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo ai fini del trattamento di quiescenza e di quello di previdenza, gli insegnanti di ruolo dovranno provvedere a corrispondere allo Stato gli importi corrispondenti alla trattenuta in conto tesoro ed ai contributi per le prestazioni previdenziali, determinati secondo le norme in vigore, sulla base del trattamento economico che sarebbe loro spettato. Il personale predetto è altresì tenuto a corrispondere allo Stato le trattenute per le prestazioni assistenziali da determinarsi con gli stessi criteri. I familiari a carico continueranno a beneficiare delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14 nel nuovo testo:

ART. 14.

Il collocamento fuori ruolo è revocato se l'insegnante non raggiunge il paese di desti-

nazione o se non porta a compimento l'attività per la quale si è impegnato.

In tali casi l'insegnante non potrà godere dei particolari benefici previsti dai precedenti articoli 9, 10 e 11.

Ove peraltro l'insegnante non possa raggiungere il paese di destinazione o portare a compimento l'attività ivi iniziata, per comprovati sopraggiunti motivi di salute o familiari, ovvero per forza maggiore, il Ministero della pubblica istruzione, valutate le circostanze, può disporre che per il tempo trascorso nella posizione di fuori ruolo non si applichino le disposizioni di cui al precedente comma.

BRONZUTO. Propongo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo testé citato. Poniamo il caso, infatti, che l'insegnante per una ragione qualunque non sia partito: perché dovrebbe godere dei benefici previsti dall'articolo?

PRESIDENTE. In tutte le leggi viene prevista la causa di forza maggiore: in tal caso, il diritto non viene perduto, ma si rimette nei termini, che d'altra parte sono indicati nel nuovo testo: sei mesi.

RAMPA, *Relatore*. Il terzo comma tende a salvaguardare gli interessi reali degli insegnanti, in rapporto ai previsti benefici, nella ipotesi di causa di forza maggiore, dopo che questi abbiano raggiunto la destinazione e iniziato il servizio; oppure nell'ipotesi – non del tutto da escludersi – che, dal momento della collocazione fuori ruolo a quello della destinazione, per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'insegnante venga a trovarsi fuori ruolo per un certo periodo di tempo. In questo caso, ci si chiede se il Ministro della pubblica istruzione possa o meno tenere in alcun conto che quel collocamento fuori ruolo, per quanto non seguito da prestazione effettiva, venga valutato come il servizio che gli altri hanno effettuato. Mi rendo conto, comunque, che forse sarebbe più logico dividere questo comma in due parti e prevedere che il diritto al servizio possa essere integrato nel caso in cui, per cause di forza maggiore, vengano superati i sei mesi previsti dall'articolo 6.

PRESIDENTE. Non è però opportuno concedere una proroga alla partenza. L'articolo 6 già stabilisce un termine di sei mesi.

CODIGNOLA. Propongo allora di aggiungere, al primo comma, dopo la parola « raggiungere » le altre: « entro il termine stabilito dall'articolo 6 ».

RAMPA, *Relatore*. Propongo di sopprimere, al terzo comma, le parole « raggiungere il paese di destinazione ».

CODIGNOLA. Propongo anche di sopprimere, al terzo comma, le parole « valutate le circostanze », che mi sembrano pleonastiche.

RAMPA, *Relatore*. Sono favorevole ai due emendamenti proposti dall'onorevole Codignola.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara favorevole agli emendamenti proposti dall'onorevole Codignola e a quello proposto dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola propone di aggiungere, al primo comma, dopo la parola « raggiunge » le altre: « entro il termine stabilito dall'articolo 6 ».

Pongo in votazione il citato emendamento, al quale si sono dichiarati favorevoli il relatore e il Governo.

(*È approvato*).

Il relatore ha proposto, al terzo comma, la soppressione delle parole « raggiungere il paese di destinazione o ». Il Governo si è dichiarato favorevole a questo emendamento.

Pongo pertanto in votazione il mantenimento delle suddette parole.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Codignola ha proposto la soppressione, al terzo comma, delle parole: « valutate le circostanze ».

Il relatore e il Governo si sono dichiarati favorevoli all'emendamento testé citato.

Pongo pertanto in votazione il mantenimento delle suddette parole.

(*Non è approvato*).

L'articolo 14 risulta pertanto così formulato:

ART. 14.

Il collocamento fuori ruolo è revocato se l'insegnante non raggiunge il paese di destinazione entro il termine stabilito dall'articolo 6 o se non porta a compimento l'attività per la quale si è impegnato.

In tali casi l'insegnante non potrà godere dei particolari benefici previsti dal precedente articolo 9, 10 e 11.

Ove peraltro l'insegnante non possa portare a compimento l'attività ivi iniziata, per

comprovati sopraggiunti motivi di salute o familiari, ovvero per forza maggiore, il Ministro della pubblica istruzione può disporre che per il tempo trascorso nella posizione di fuori ruolo non si applichino le disposizioni di cui al precedente comma.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

A questo punto, si intendono ritirati i seguenti articoli:

ART. 15.

Per gli insegnanti non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado il servizio prestato presso i paesi in via di sviluppo è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio non di ruolo prestato nelle scuole statali.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio nei concorsi a cattedre, nei concorsi magistrali e negli incarichi e supplenze, il servizio di cui sopra sarà valutato in misura doppia del servizio non di ruolo prestato nelle scuole statali.

Per la valutazione del servizio ai fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, nonché per il trattamento assistenziale per i familiari a carico, valgono le stesse disposizioni relative agli insegnanti di ruolo di cui all'articolo 13.

ART. 16.

Gli insegnanti non di ruolo della scuola elementare, che prestano servizio nei paesi in via di sviluppo, se iscritti nella graduatoria provinciale permanente, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 574, mantengono tutti i diritti derivanti da tale iscrizione per la durata del loro servizio e, se nominati in ruolo, conservano il diritto al posto ed alla sede, con decorrenza giuridica corrispondente alla data della nomina.

ART. 17.

L'insegnante non di ruolo, che presti servizio nei paesi in via di sviluppo, che non raggiunga la sede di destinazione o che non porti a compimento l'attività cui si è obbligato, non può godere dei benefici previsti dagli articoli 15 e 16.

Tali disposizioni non si applicano qualora l'insegnante si venga a trovare nelle stesse situazioni previste per gli insegnanti di ruolo, di cui al terzo comma dell'articolo 14.

Do lettura dell'articolo 18 nel nuovo testo.

ART. 18.

Agli insegnanti autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, è concesso il rinvio del servizio di leva per tutto il periodo di servizio di cui al precedente articolo 1.

Nel caso che l'insegnante di ruolo o non di ruolo non abbia raggiunto la sede di destinazione entro sei mesi dall'accoglimento delle domande, o interrompe il servizio senza i giusti motivi di cui all'articolo 14, comma terzo, decade dal beneficio di cui al comma precedente, salvo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1966, n. 1033.

RAMPA, *Relatore*. Questa formulazione rappresenta un vantaggio per gli insegnanti rispetto alla legge n. 1033. Però, poiché si sono manifestate delle perplessità da parte del Ministero della difesa, ritengo sia preferibile ritirare l'articolo testé citato.

PRESIDENTE. L'articolo 18 del testo proposto dal relatore deve pertanto intendersi ritirato.

Ugualmente ritirati si intendono altresì i seguenti articoli:

ART. 19.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a promuovere appositi corsi o specifiche iniziative di preparazione degli aspiranti al servizio scolastico di cui all'articolo 1.

ART. 20.

La spesa di cui all'articolo 19 è imputata al capitolo 1102 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

RACCHETTI. Per dichiarazione di voto dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge ma desidero esprimere il mio rammarico perché sono stati esclusi gli insegnanti delle scuole secondarie.

PRESIDENTE. Chiedo, se non vi sono obiezioni, di essere autorizzato al coordinamento della proposta di legge.

(*Così rimane stabilito*).

Propongo altresì di modificare come segue il titolo della proposta di legge:

« Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo della scuola primaria che presti servizio nei paesi in via di sviluppo ».

Pongo in votazione il titolo testé citato.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

BIANCHI GERARDO: « Contributo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi " Vittorio Emanuele II " di Firenze » (358):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 13
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge:

ROSSI PAOLO: « Modifica alla legge 18 febbraio 1963, n. 243, concernente provvidenze in favore della Biblioteca italiana per i ciechi " Regina Margherita " e del " Centro nazionale del libro parlato " » (4009):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 13
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge:

CASSIANI ed altri: « Provvidenze a favore dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo » (4359):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 13
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge:

PEDINI ed altri: « Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo della scuola primaria che presti servizio nei paesi in via di sviluppo » (3957):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 13
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Badini Confalonieri, Bertè, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Codignola, Dall'Armellina, De Zan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Levi Arian Giorgina, Magrì, Pitzalis, Racchetti, Rampa, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Scionti, Tedeschi, Titomanlio Vittoria, Valitutti.

È in congedo: Giomo.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO